



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 luglio 2008 (13.08)
(OR. en)**

11412/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0199 (COD)**

**CODEC 918
ENER 218**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 7 - 10 luglio 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Atanas PAPANIZOV (PSE - BG), ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE), una relazione contenente 46 emendamenti (emendamenti 1-46) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

Sono stati inoltre presentati altri 8 emendamenti (emendamenti 47-54) da diversi gruppi e deputati: 47-48 dal gruppo PPE-DE, 49-51 dal gruppo PSE, 52 dall'on. VIDAL-QUADRAS in rappresentanza di un gruppo di 40 deputati e 53-54 dal gruppo Verts/ALE.

II. DIBATTITO

Il dibattito congiunto sul tema "Mercato dell'energia" svoltosi l'8 luglio 2008 ha riguardato le due proposte seguenti:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, e
- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale¹.

La Sig.ra Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Sottosegretario di Stato, intervenendo a nome della presidenza francese, ha aperto il dibattito e ha:

- individuato due sfide che dovranno essere affrontate in Europa nel settore dell'energia, ossia, la sicurezza e la stabilità del mercato interno e la lotta contro il cambiamento climatico;
- per quanto riguarda la prima sfida, ha sottolineato il lavoro svolto dalla presidenza slovena, che ha consentito di raggiungere un orientamento generale che prevede un'effettiva disaggregazione della produzione e erogazione di gas, e un piano di investimento per i prossimi dieci anni, e ha dichiarato che la presidenza intende confermare il suddetto orientamento generale in occasione della sessione del Consiglio "Energia" che si terrà il 10 ottobre 2008;
- per quanto riguarda la seconda sfida, ha dichiarato che l'introduzione di un'economia priva di emissioni di carbonio è un obiettivo da raggiungere nei prossimi 10 anni, e che gli Stati membri mantengono la possibilità di scegliere tra le varie fonti di energia; ha inoltre fatto presente che coerenza e trasparenza sono necessarie per operatori e consumatori ;
- ha comunicato che la Presidenza intende giungere ad un accordo sul pacchetto prima della scadenza del turno di presidenza.

¹ Cfr. doc. 10762/08.

Il Commissario Andris PIEBALGS:

- ha rilevato che i mercati del gas e dell'elettricità sono essenziali e di uguale importanza, proponendo un quadro legislativo analogo per entrambi;
- ha sottolineato il legame tra i mercati del gas e dell'elettricità per quanto riguarda il funzionamento e i prezzi;
- ha descritto il gas come una fonte di energia pulita e sicura, e quindi essenziale per l'Unione;
- ha ricordato, per quanto riguarda l'Agenzia, i limiti fissati dalla sentenza *Meroni*, per cui è necessario il ricorso alla procedura di comitato;
- ha dichiarato che l'opzione che prevede un gestore del sistema di trasmissione indipendente potrebbe essere, per ora, una valida alternativa per la separazione della struttura proprietaria;
- ha ricordato l'importanza dell'accesso allo stoccaggio e al gas naturale liquefatto (GNL) e delle preoccupazioni orizzontali quali la protezione dei consumatori vulnerabili e la lotta contro la povertà energetica.

Il relatore, on. Atanas PAPANIZOV (PSE - BG), in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale:

- ha espresso il suo compiacimento per la posizione assunta dalla Commissione e l'accordo raggiunto in sede di Consiglio il 6 giugno;
- ha espresso il proprio scontento per i termini introdotti dalla presidenza francese, dal momento che i lavori dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno e non entro la fine del turno di presidenza;
- ha sostenuto un'organizzazione solida entro i limiti fissati dalla sentenza *Meroni*.

Il relatore, on. Romano Maria LA RUSSA (UEN - IT), in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale:

- ha dichiarato che la separazione della struttura proprietaria non può essere considerata come una panacea nel mercato del gas e ha sostenuto, quale alternativa, l'opzione relativa al gestore del sistema di trasmissione indipendente;
- ha sottolineato la necessità di un mercato e di una rete dell'energia integrati per ridurre la dipendenza energetica;

- ha posto in rilievo il carattere orientato verso i consumatori della proposta del Parlamento;
- ha sostenuto la necessità di organismi nazionali di regolamentazione forti dotati di poteri di sanzione.

Dopo l'intervento dei due relatori, altri deputati del PE hanno espresso i loro pareri sulle due proposte legislative:

Intervenendo a nome della commissione per i problemi economici e monetari (ECON), l'on. Christian EHLER (PPE-DE – DE):

- ha rammentato che il dibattito non aveva avuto e non dovrebbe carattere ideologico;
- ha sostenuto che l'Agenzia dovrà avere poteri di sanzione e piena indipendenza.

Intervenendo a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), l'on. Inés AYALA SENDER (PSE - ES):

- ha rilevato la necessità di ridurre la domanda di energia invece di aumentare l'offerta di energia.

Intervenendo a nome della commissione per i problemi economici e monetari (ECON), l'on. Bernhard RAPKAY (PSE - DE):

- si è pronunciato contro la separazione della struttura proprietaria;
- ha posto l'accento sul fatto che i monopoli devono scomparire e che è necessaria una maggiore regolamentazione.

Intervenendo a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), l'on. Emmanouil ANGELAKAS (PPE-DE - GR):

- ha rilevato che la trasparenza è essenziale per la protezione dei consumatori;
- si è detto favorevole a un sistema di cooperazione regionale nel settore del gas.

Intervenendo a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), l'on. Toine MANDERS (ALDE - NL):

- si è pronunciato a favore della creazione di una rete europea direttamente controllata dall'UE.

Intervenendo a nome del gruppo PPE-DE, l'on. Herbert REUL (PPE-DE - DE):

- ha rilevato che il problema principale del mercato europeo dell'energia è quello di arrivare ad investimenti più elevati con prezzi più bassi, nonché alla sicurezza dell'approvvigionamento;
- ha auspicato una convergenza con la posizione comune adottata dal Consiglio.

Intervenendo a nome del gruppo PSE, l'on. Hannes SWOBODA (PSE - AT):

- ha rilevato che per attirare i tanto necessari investimenti nel settore dell'energia è necessario un quadro stabile;

- ha espresso la propria soddisfazione per il fatto che il Parlamento europeo abbia affrontato questioni quali la trasparenza dei prezzi, la facilità d'uso e la povertà energetica;
- ha sostenuto che i consumatori di energia hanno bisogno di una protezione speciale nel contesto di un aumento dei prezzi.

Intervenendo a nome del gruppo ALDE, l'on. Danute BUDREIKAITE (ALDE - LT):

- ha indicato che il problema principale è costituito dalla frammentazione della rete, riguardante i paesi baltici (Lettonia, Lituania, Estonia e Finlandia), che dovrebbe essere risolto nel giro di 12 anni.

Intervenendo a nome del gruppo UEN, l'on. Roberts ZILE (UEN - LV):

- ha indicato che la separazione è essenziale per il gruppo UEN.

Intervenendo a nome del gruppo Verts/ALE, l'on. Claude TURMES (Verts/ALE - LU):

- ha indicato che vi sono due problemi distinti, ossia, portare il gas in Europa e distribuirlo dopo essere arrivato nell'Unione;
- ha sostenuto la necessità di seguire una politica europea unica nelle trattative con i produttori di gas;
- ha raccomandato una politica di distribuzione favorevole ai consumatori e non alle multinazionali.

Intervenendo a nome del gruppo GUE/NGL, l'on. Esko SEPPÄNEN (GUE/NGL - FI):

- ha rilevato che una denuncia formale dovrebbe essere rivolta al Consiglio in caso di negata separazione;
- ha evidenziato che i consumatori non sono sufficientemente protetti con la presente posizione del Parlamento europeo.

III. VOTAZIONE

Il Parlamento ha adottato 47 emendamenti nella votazione in seduta plenaria del 9 luglio 2008: gli emendamenti 1-19, 22-31 e 33-46 che erano stati presentati dalla commissione, l'emendamento 47 dal gruppo PPE-DE e gli emendamenti 49-51 dal gruppo PSE.

Gli emendamenti 20-21 ed 32, presentati dalla commissione, sono stati respinti, come sono stati respinti anche l'emendamento 48, presentato dal gruppo PPE-DE, l'emendamento 52, presentato dall'on. Alejo VIDAL-QUADRAS in rappresentanza di un gruppo di 40 deputati, e gli emendamenti 53 e 54, presentati dal gruppo Verts/ALE.

Il testo degli emendamenti approvati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono riportati nell'allegato della presente nota.

Condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0532),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0319/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0253/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il mercato interno del gas, che è in corso di graduale completamento fin dal 1999, è inteso a offrire un'effettiva libertà di scelta a tutti i consumatori della Comunità, siano essi privati o imprese, nuove opportunità imprenditoriali e più intensi scambi transfrontalieri, allo scopo di incrementare l'efficienza, ottenere tariffe più competitive, migliorare il livello qualitativo dei servizi e contribuire alla sicurezza dell'erogazione e allo sviluppo

Emendamento

(1) Il mercato interno del gas, che è in corso di graduale completamento fin dal 1999, è inteso a offrire un'effettiva libertà di scelta a tutti i consumatori della Comunità, siano essi privati o imprese, nuove opportunità imprenditoriali e più intensi scambi transfrontalieri, allo scopo di incrementare l'efficienza, ottenere tariffe più competitive, migliorare il livello qualitativo dei servizi e ***dell'accesso per il maggior numero possibile di persone e***

sostenibile.

contribuire alla sicurezza dell'erogazione e allo sviluppo sostenibile.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Tuttavia, attualmente il diritto di vendere gas in qualsiasi Stato membro alle medesime condizioni, senza subire discriminazioni né penalità, non può essere garantito a tutte le imprese comunitarie. In particolare non esiste ancora un accesso non discriminatorio alla rete né un livello analogo di vigilanza regolamentare in tutti gli Stati membri.

Emendamento

(3) Tuttavia, attualmente il diritto di vendere gas in qualsiasi Stato membro alle medesime condizioni, senza subire discriminazioni né penalità, non può essere garantito a tutte le imprese comunitarie. In particolare non esiste ancora un accesso non discriminatorio alla rete né un livello analogo di vigilanza regolamentare in tutti gli Stati membri *e permangono mercati isolati.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Occorre raggiungere un livello sufficiente di capacità di interconnessione nel settore del gas, come primo passo verso l'integrazione dei mercati e al fine di completare il mercato interno dell'energia.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La comunicazione della Commissione *al Parlamento europeo e al Consiglio* intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa" ha sottolineato l'importanza di completare il mercato interno del gas e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le imprese che operano nel settore del gas nella Comunità. *Dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle "prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità" e dalla comunicazione della Commissione intitolata "Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)"* si evince che le norme e le misure in vigore non **offrono la necessaria cornice regolamentare per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno efficiente.**

Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione *del 10 gennaio 2007* intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa" ha sottolineato l'importanza di completare il mercato interno del gas e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le imprese che operano nel settore del gas nella Comunità. *Dalle comunicazioni della Commissione di pari data* sulle "prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità" *e sull'indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica* si evince che le norme e le misure in vigore non **sono state finora recepite in tutti gli Stati membri in modo da consentire un sufficiente grado di realizzazione del mercato interno dell'energia.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6

Testo della Commissione

(6) In particolare è necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto per migliorare gradualmente la compatibilità

Emendamento

(6) In particolare è necessario **creare connessioni fisiche fra le reti del gas** e rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di

dei codici tecnici e commerciali volti a permettere e gestire un accesso transfrontaliero effettivo alle reti di trasporto, per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i progressi in materia d'efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione, in modo da favorire lo sviluppo delle fonti d'energia rinnovabili e la diffusione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. È necessario che i gestori dei sistemi di trasporto gestiscano le loro reti conformemente a detti codici, tecnici e commerciali, compatibili.

trasporto per migliorare gradualmente la compatibilità dei codici tecnici e commerciali volti a permettere e gestire un accesso transfrontaliero effettivo *e trasparente* alle reti di trasporto, per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i progressi in materia d'efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione, in modo da favorire lo sviluppo delle fonti d'energia rinnovabili e la diffusione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. È necessario che i gestori dei sistemi di trasporto gestiscano le loro reti conformemente a detti codici, tecnici e commerciali, compatibili.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per garantire una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, occorre costituire una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. Tali compiti *devono* essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro *devono* essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. Atteso

Emendamento

(7) Per garantire una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, occorre costituire una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. Tali compiti *dovrebbero* essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro *dovrebbero* essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la

che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasporto *devono* realizzare strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando in ogni caso che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici e ai piani d'investimento a livello comunitario. ***La cooperazione con queste strutture regionali presuppone un'effettiva disaggregazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di erogazione, in mancanza della quale la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasporto sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali.***

trasparenza. Atteso che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasporto *dovrebbero* realizzare strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando in ogni caso che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici e ai piani d'investimento a livello comunitario. ***Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia della rete a livello regionale.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Tutti gli operatori del mercato hanno interesse ai lavori che saranno svolti dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. La consultazione risulta pertanto di fondamentale importanza e le strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultativo, quali l'Associazione europea per la razionalizzazione degli scambi di energia (EASEE-gas), devono svolgervi una parte rilevante.

Emendamento

soppresso

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità di regolamentazione nazionali e dalla Commissione ha dimostrato che le norme esistenti sulla trasparenza e le norme sull'accesso all'infrastruttura sono

Emendamento

(11) Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità di regolamentazione nazionali e dalla Commissione ha dimostrato che le norme esistenti sulla trasparenza dell'accesso all'infrastruttura sono insufficienti per

insufficienti.

garantire un mercato interno autentico, efficiente e aperto.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno puniti. Occorre permettere alle autorità competenti di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta *pertanto* necessario *permettere alle* autorità competenti *di accedere* ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di erogazione. Nel mercato del gas, *tutte queste* decisioni sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi *devono* tenere *queste* informazioni a disposizione *delle* autorità competenti per un periodo determinato.

Emendamento

(13) Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno puniti *efficacemente*. Occorre *conferire* alle autorità competenti *il potere* di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta *a tal fine* necessario *l'accesso delle* autorità competenti ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di erogazione. Nel mercato del gas, decisioni *di questo tipo* sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi *dovrebbero* tenere *tali* informazioni a disposizione *e facilmente accessibili per le* autorità competenti per un periodo determinato. *Le autorità competenti dovrebbero altresì controllare regolarmente l'osservanza delle regole da parte dei gestori dei sistemi.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La concorrenza nel segmento dei consumatori residenziali richiede che i fornitori non siano impossibilitati a penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo desiderano. Di conseguenza, le norme e le responsabilità che si applicano alla catena d'approvvigionamento devono essere conosciute da tutti gli operatori del mercato e devono essere armonizzate per rafforzare

Emendamento

(14) La concorrenza nel segmento dei consumatori residenziali richiede che i fornitori non siano impossibilitati a penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo desiderano. Di conseguenza, le norme e le responsabilità che si applicano alla catena d'approvvigionamento devono essere conosciute da tutti gli operatori del mercato e devono essere armonizzate per rafforzare l'integrazione del mercato comunitario. *Le*

l'integrazione del mercato comunitario.

autorità competenti dovrebbero monitorare regolarmente il rispetto delle norme da parte degli operatori del mercato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di GNL è insufficiente, occorre pertanto migliorare *le* norme. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo europeo delle autorità di regolamentazione nel settore dell'elettricità e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete *per i gestori dei sistemi di stoccaggio*, adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono *sufficientemente* applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti.

Emendamento

(15) L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di GNL è *in alcuni Stati membri* insufficiente *e* occorre pertanto migliorare *profondamente l'attuazione delle* norme *esistenti*. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo europeo delle autorità di regolamentazione nel settore dell'elettricità e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria *dei gestori dei sistemi di stoccaggio* in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete, adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono *talora adeguatamente* applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti. *Anche se gli orientamenti volontari sono stati attuati in modo pressoché completo in tutta l'Unione europea, il fatto di conferire loro carattere vincolante accrescerebbe la fiducia degli operatori in un accesso allo stoccaggio senza discriminazioni.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) No 1775/2005

Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) facilitare lo sviluppo di un mercato *al dettaglio transfrontaliero trasparente e efficiente così come di un mercato* all'ingrosso trasparente ed efficiente; *fornisce* meccanismi per armonizzare *queste* norme *al fine di permettere gli scambi e la fornitura transfrontalieri* di gas *ai consumatori finali*.

Emendamento

(c) facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente *con un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento del gas e fornire* meccanismi per armonizzare *le* norme *di accesso alla rete per lo scambio transfrontaliero* di gas.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) No 1775/2005

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

-a) al paragrafo 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1) "trasporto": il trasporto di gas naturale, attraverso un gasdotto di transito o una rete di gasdotti, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, escluso il trasporto attraverso un gasdotto o una rete di gasdotti di coltivazione ("gasdotti upstream"), attraverso gasdotti o reti di gasdotti che collegano gli impianti di stoccaggio alla distribuzione locale ed escludendo in generale il trasporto attraverso gasdotti [...] usati principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale [...]";

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 2 bis

Testo della Commissione

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas allo scopo di garantire una gestione ottimale e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasporto del gas.

Emendamento

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas allo scopo di garantire una gestione ottimale, ***l'esercizio coordinato*** e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasporto del gas ***e di promuovere il completamento del mercato interno del gas, gli scambi transfrontalieri e il funzionamento dei mercati dell'energia.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) No 1775/2005

Articolo 2 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il (...) i gestori dei sistemi di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno, ***comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate.***

Emendamento

1. Entro il (...) i gestori dei sistemi di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 2 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Nelle sei settimane successive al* ricevimento di queste informazioni, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.

Emendamento

2. *Entro due mesi dal* ricevimento di queste informazioni, ***dopo aver formalmente consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema e i clienti,*** l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 2 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno entro tre mesi *dopo aver ricevuto* il parere dell'Agenzia.

Emendamento

3. La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno, ***tenendo conto del parere emesso dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 2 ed*** entro tre mesi *dal ricevimento del* parere dell'Agenzia.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 2 quater

Testo della Commissione

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas ***adotta:***

Emendamento

1. ***Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 bis,*** la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas ***elabora e presenta all'Agenzia, per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 2 quinquies, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. ... del Parlamento***

a) i codici **commerciali e tecnici** nei settori citati al paragrafo 3;

b) gli strumenti comuni di gestione di rete e i piani di ricerca;

c) ogni due anni, un piano *d'investimento* decennale;

d) un programma annuale di lavoro;

e) una relazione annuale;

f) prospettive annuali di approvvigionamento, per il periodo estivo e invernale.

2. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici **tecnici e commerciali** da elaborare nel corso dell'anno *così come* un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività **comuni** di ricerca e di sviluppo, corredati di un calendario indicativo.

3. I codici **tecnici e commerciali dettagliati** coprono i settori seguenti, conformemente alle priorità definite nel programma di lavoro annuale:

a) norme **in materia** di sicurezza e *d'affidabilità*;

b) norme di collegamento e d'accesso alla rete;

europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia:

a) **progetti di codici di rete** nei settori citati al paragrafo 3, **sviluppati in cooperazione con gli operatori di mercato e gli utenti della rete**;

b) gli strumenti comuni di gestione di rete e i piani di ricerca;

c) ogni due anni, un piano *di investimento* decennale **comprensivo di una relazione sull'adeguatezza della domanda e dell'offerta**;

c bis) misure volte a garantire il coordinamento in tempo reale del funzionamento delle reti in condizioni normali e di emergenza;

c ter) orientamenti relativi al coordinamento della cooperazione tecnica fra gestori di sistemi di trasporto della Comunità e gestori di sistemi di trasporto dei paesi terzi;

d) un programma annuale di lavoro **basato sulle priorità definite dall'Agenzia**;

e) una relazione annuale; e

f) prospettive annuali di approvvigionamento, per il periodo estivo e invernale.

2. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici **di rete** da elaborare nel corso dell'anno, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo, corredati di un calendario indicativo.

3. I codici **di rete** coprono i settori seguenti, conformemente alle priorità definite nel programma di lavoro annuale:

a) norme di sicurezza e *di affidabilità*, **incluse norme di interoperabilità e procedure operative in caso di emergenza**;

b) norme di collegamento e d'accesso alla rete;

c) norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;

d) regole di interoperabilità;

e) procedure operative in caso di emergenza,

f) norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione;

g) norme relative agli scambi commerciali;

h) regole di trasparenza;

i) regole di bilanciamento, *in particolare norme procedurali in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto;*

j) norme riguardanti le strutture tariffarie di trasporto armonizzate;

k) norme in materia d'efficienza energetica delle reti del gas.

4. *La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas controlla l'attuazione dei codici tecnici e commerciali e include i risultati delle sue attività di controllo nella relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera e).*

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas pubblica ogni due anni un piano decennale d'investimento nella rete per l'intera Comunità. Il piano d'investimento include la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, una relazione sull'adeguatezza della domanda e dell'offerta e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento è in particolare fondato sui piani d'investimento nazionali e *sugli* orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il piano d'investimento individua le lacune in materia d'investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

f) norme di assegnazione della capacità *a livello transfrontaliero* e di gestione della congestione;

h) regole di trasparenza *attinenti alla rete;*

i) regole di bilanciamento *e di liquidazione;*

k) norme in materia d'efficienza energetica delle reti del gas.

4. *L'Agenzia controlla l'attuazione dei codici di rete da parte della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas.*

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas pubblica ogni due anni un piano decennale *di* investimento nella rete per l'intera Comunità *previa approvazione da parte dell'Agenzia*. Il piano d'investimento include la modellizzazione della rete integrata, *tenendo conto degli impianti di stoccaggio e di GNL*, l'elaborazione di scenari, una relazione sull'adeguatezza della domanda e dell'offerta e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento è in particolare fondato sui piani d'investimento nazionali e *tiene conto dell'aspetto comunitario e regionale di pianificazione della rete, inclusi gli* orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il

piano d'investimento individua le lacune in materia d'investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere, **e comprende gli investimenti in interconnessioni, in particolare, e in via prioritaria, le connessioni tra "isole energetiche" e reti del gas nell'Unione europea e gli investimenti in altri impianti necessari a un efficace svolgimento degli scambi e della concorrenza e alla sicurezza dell'approvvigionamento. Al piano d'investimento è allegato un esame degli ostacoli allo sviluppo transfrontaliero delle reti dovuti alla diversità delle procedure o prassi di autorizzazione.**

I gestori dei sistemi di trasmissione attuano il piano di investimento pubblicato.

6. ***Su richiesta della Commissione, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas fornisce alla Commissione consigli sull'adozione di orientamenti, come previsto all'articolo 9.***

6. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas **può, di sua iniziativa, proporre all'Agenzia progetti di codici di rete in qualsiasi settore al di fuori di quelli elencati al paragrafo 3, al fine di conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 2 bis. In seguito l'Agenzia adotta i codici di rete secondo la procedura di cui all'articolo 2 sexies bis (elaborazione dei codici di rete), assicurando che essi non siano in contraddizione con gli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 sexies (elaborazione degli orientamenti).**

Emendamento 49

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 2 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas raccoglie tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione dei codici di rete e le trasmette all'Agenzia affinché le valuti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 2 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas presenta all'Agenzia i progetti di codici *tecnici e commerciali, il progetto di piano d'investimento decennale e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione.*

L'Agenzia può esprimere il suo parere alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas entro tre mesi.

L'Agenzia trasmette alla Commissione un parere debitamente motivato se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano d'investimento decennale non garantiscano un trattamento non discriminatorio, una concorrenza effettiva e il funzionamento efficace del mercato.

Emendamento

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas presenta all'Agenzia *per approvazione* i progetti di codici *di rete e i documenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1.*

L'Agenzia *controlla l'attuazione dei codici tecnici, del piano di investimento decennale e del programma di lavoro annuale e include i risultati di tale verifica nella sua relazione annuale. L'Agenzia informa la Commissione in caso di mancata osservanza dei codici di rete, del piano di investimento decennale o del programma di lavoro annuale della Rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas da parte dei gestori dei sistemi di trasporto.*

Emendamento 50

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Testo della Commissione

Emendamento

Redazione e valutazione dei codici commerciali e tecnici

Elaborazione di orientamenti

1. Previa consultazione dell'Agenzia, la Commissione può invitare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas ad elaborare entro un termine ragionevole codici nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, quando ritiene che tali codici siano necessari per il funzionamento efficace del mercato.

1. La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, definisce un elenco di priorità annuale che individua le questioni di massima importanza per lo sviluppo del mercato interno del gas.

2. L'Agenzia trasmette alla Commissione un parere debitamente motivato se ritiene che:

2. Conformemente all'elenco di priorità, la Commissione conferisce mandato all'Agenzia di elaborare, entro e non oltre sei mesi, progetti di orientamenti che stabiliscano principi basilari, chiari e obiettivi per l'armonizzazione delle norme, come enunciato all'articolo 2 quater.

a) un codice tecnico o commerciale adottato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, non garantisca un trattamento non discriminatorio, una concorrenza effettiva e il funzionamento efficace del mercato;

b) la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas non riesca, entro un termine ragionevole, ad accordarsi su un codice tecnico o commerciale nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3;

c) i gestori dei sistemi di trasporto non diano attuazione al codice tecnico o commerciale adottato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

3. La Commissione può adottare, di sua iniziativa o su raccomandazione dell'Agenzia, orientamenti relativi ai settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, quando ritiene che:

3. Nell'elaborazione di tali orientamenti, l'Agenzia consulta formalmente e in modo aperto e trasparente la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas e le altre parti interessate.

a) un codice tecnico o commerciale adottato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas nei settori

citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, non garantisca un trattamento non discriminatorio, una concorrenza effettiva e il funzionamento efficace del mercato;

b) la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas non riesca, entro un termine ragionevole, ad accordarsi su un codice tecnico o commerciale nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3;

c) i gestori dei sistemi di trasporto non diano attuazione al codice tecnico o commerciale adottato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 8.

4. L'Agenzia adotta i progetti di orientamenti sulla base di detta consultazione. Essa specifica le osservazioni ricevute durante la consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

4 bis. La Commissione, di sua iniziativa o su richiesta dell'Agenzia, può avviare la stessa procedura per l'aggiornamento degli orientamenti.

Emendamento 51/riv.

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 2 sexies bis (nuovo)

Articolo 2 sexies bis

Elaborazione di codici di rete

1. Nei sei mesi successivi all'approvazione degli orientamenti da parte dell'Agenzia e conformemente all'articolo 2 sexies, la Commissione conferisce alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas il mandato di sviluppare progetti di codici di rete pienamente conformi ai principi definiti negli orientamenti.

2. Nell'elaborazione di questi codici, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas tiene conto della consulenza tecnica dei soggetti partecipanti al mercato e degli utenti della rete e li tiene al corrente dell'avanzamento dei lavori.

3. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas presenta i progetti di codici all'Agenzia.

4. L'Agenzia conduce una consultazione formale in merito ai progetti di codici di rete in modo aperto e trasparente.

5. L'Agenzia adotta i progetti di codici di rete sulla base di detta consultazione. Essa specifica le osservazioni ricevute durante la consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

6. Su iniziativa dell'Agenzia o su richiesta della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, può essere avviata una revisione dei codici esistenti seguendo la stessa procedura.

7. La Commissione può, su raccomandazione dell'Agenzia, sottoporre i codici di rete al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, per la sua adozione definitiva a norma della procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 2 septies

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, **la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas** consulta, **in una fase iniziale e** in modo **approfondito**, aperto e trasparente, tutti i partecipanti al mercato interessati, **in particolare in occasione dell'elaborazione dei codici tecnici e commerciali e del suo programma di lavoro di cui all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3**; alla consultazione partecipano le imprese di erogazione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.

2. Tutti i documenti e verbali relativi agli argomenti citati al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3. Prima di adottare **il programma di lavoro annuale** e i codici **tecnici e commerciali citati all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3**, **la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas** illustra le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e la modalità con cui se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di **un'osservazione**, adduce i motivi della sua scelta.

Emendamento

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, **l'Agenzia** consulta **formalmente** tutti i partecipanti al mercato interessati, in modo aperto e trasparente; alla consultazione partecipano le imprese di erogazione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.

2. Tutti i documenti e verbali relativi agli argomenti citati al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3. Prima di adottare **gli orientamenti** e i codici **di rete**, **l'Agenzia** illustra le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e la modalità con cui se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di **un'osservazione**, **l'Agenzia** adduce i motivi della sua scelta.

3 bis. La Rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas coopera con i partecipanti al mercato e gli utenti della rete a norma dell'articolo 2 sexies bis, paragrafo 2.

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 2 nonies

Testo della Commissione

1. I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas per contribuire alle attività citate all'articolo 2 quater, paragrafo 1. *Segnatamente*, pubblicano ogni due anni un piano d'investimento regionale e possono prendere decisioni d'investimento sulla base di detto piano.

Il piano d'investimento regionale non può risultare in contrasto con il piano d'investimento decennale di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c).

2. I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità *pratiche* tali da garantire una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere ***mediante aste implicite e l'integrazione di*** meccanismi di bilanciamento.

3. L'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

A tal fine, la Commissione può consultare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas e l'Agenzia.

Emendamento

1. I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas per contribuire alle attività citate all'articolo 2 quater, paragrafo 1. ***In particolare, i gestori dei sistemi di trasporto del gas*** pubblicano ogni due anni un piano d'investimento regionale e possono prendere decisioni d'investimento sulla base di detto piano.

Il piano d'investimento regionale non può risultare in contrasto con il piano d'investimento decennale di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c).

2. I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità *operative* tali da garantire una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione ***coordinata*** delle capacità transfrontaliere ***e la compatibilità dei*** meccanismi di bilanciamento ***transfrontalieri***.

3 bis. Le autorità di regolamentazione degli Stati membri e le altre autorità nazionali competenti cooperano tra loro a

tutti i livelli al fine di armonizzare le strutture di mercato e di integrare i propri mercati nazionali almeno a uno o più livelli regionali, come primo passo intermedio verso un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare esse promuovono la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto a livello regionale e ne facilitano l'integrazione al fine di creare un mercato europeo competitivo, facilitando l'armonizzazione dei rispettivi quadri normativi e tecnici e, in particolare, integrando le "isole del gas" ancora esistenti.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'articolo 3, paragrafo 1, comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e di impianti di GNL e approvate dalle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti, purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti[...]. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio."

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) L'articolo 3, paragrafo 1, comma 3 è sostituito dal seguente:

"Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto. Ciò può includere un trattamento normativo speciale per i nuovi investimenti."

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono determinate in modo distinto e indipendente per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I corrispettivi relativi alla rete non sono calcolati sulla base dei flussi contrattuali.

Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono determinate in modo distinto e indipendente per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I corrispettivi relativi alla rete non sono calcolati sulla base dei flussi contrattuali.
L'accesso alla rete è aperto ai nuovi operatori su base non discriminatoria.

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio e devono essere trasparenti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla richiesta del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;

a) garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla richiesta del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo stesso servizio a clienti diversi ***contemporaneamente***, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano ***l'***accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto;

b) offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano ***un facile*** accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto;

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) rendono pubbliche le informazioni necessarie, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali degli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL.

Emendamento

c) rendono pubbliche le informazioni necessarie, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali degli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL, **fatto salvo il controllo di tale pubblicazione informazioni da parte dell'autorità competente.**

Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolare gli investimenti in nuove infrastrutture e gli scambi transfrontalieri di gas;

Emendamento 47

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti **basate sui**

3. I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti **che facilitano**

seguenti principi:

a) **in caso di** congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base "day-ahead" **e come capacità interrompibile**;

b) gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario. Gli Stati membri possono richiedere la notifica o l'informazione del gestore dei sistemi di trasporto da parte degli utenti della rete."

il commercio transfrontaliero del gas su base non discriminatoria e in conformità con i principi della libera concorrenza.

a) **per impedire la** congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base "day-ahead", **nella misura in cui ciò non impedisca l'attuazione di contratti di fornitura a lungo termine**;

Emendamento 33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – lettera d

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la situazione della domanda di mercato per nuovi investimenti. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di trasporto valutano la situazione della domanda di mercato.

Emendamento

6. I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la situazione della domanda di mercato per nuovi investimenti. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di trasporto valutano la situazione della domanda di mercato **e tengono conto dei criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento.**

Emendamento 34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) è aggiunto il seguente paragrafo:
"6 bis. In caso di congestione fisica a lungo termine, i gestori del sistema di trasporto risolvono la congestione tramite l'aggiunta di nuove capacità sulla base della domanda di mercato. Ai fini della valutazione della domanda di mercato i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti ad attuare procedure di open season."

Emendamento 35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – lettera d ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 5 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) è aggiunto il seguente paragrafo:
"6 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione controllano la gestione della congestione all'interno dei sistemi e degli interconnettori nazionali del gas.
I gestori dei sistemi di trasporto presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le procedure di gestione della congestione, inclusa l'assegnazione delle capacità. Le autorità di regolamentazione possono chiedere modifiche a tali procedure prima di approvarle."

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 5 bis – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il gestore del sistema offre sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò deve avvenire almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile;

Emendamento

a) il gestore del sistema offre **senza indugio** sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò deve avvenire almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile;

Emendamento 37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 5 bis – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali misure tengono conto dell'integrità del sistema interessato nonché della sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sulla rete. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il

Emendamento

7. I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sulla rete. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il

livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto.

I gestori dei sistemi di trasporto **rendono pubbliche** le misure adottate, come pure **le** spese sostenute e **le** entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema.

I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo.

livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto. ***L'autorità competente provvede a che le informazioni necessarie siano rese pubbliche.***

I gestori dei sistemi di trasporto **informano l'autorità nazionale di regolamentazione, su richiesta, in merito alle** misure adottate, come pure **alle** spese sostenute e **alle** entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema.

I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, dati sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL.

Emendamento

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, dati sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL. ***L'autorità competente provvede a che le informazioni necessarie siano rese pubbliche.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 6 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Tutti gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio rendono **pubblica** la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio

Emendamento

4. Tutti gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio rendono **pubblici** la quantità di gas presente in ogni impianto di

o di GNL, i flussi in entrata e in uscita, **come pure** le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Le informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno.

stoccaggio, **gruppo di impianti di stoccaggio nella stessa zona di bilanciamento o in ogni impianto** di GNL, **nonché** i flussi in entrata e in uscita **e** le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Le informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno.

Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 6 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente delle infrastrutture, i gestori di impianti di GNL e di stoccaggio o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe per le infrastrutture soggette all'accesso regolamentato di terzi. I gestori di impianti di GNL e di stoccaggio presentano le loro procedure di gestione della congestione, tra cui l'assegnazione delle capacità, alle autorità di regolamentazione per approvazione. Le autorità di regolamentazione possono chiedere modifiche a tali procedure prima di approvarle.

Emendamento 42

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 6 bis – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Quando un gestore di impianti di GNL o di stoccaggio ritiene di non poter rendere pubblici tutti i dati richiesti per motivi di riservatezza chiede all'autorità di regolamentazione l'autorizzazione a limitare la pubblicazione per quanto riguarda il punto o i punti in questione.

L'autorità di regolamentazione rilascia o rifiuta l'autorizzazione caso per caso, tenendo conto in particolare dell'esigenza di tutelare il legittimo interesse alla riservatezza commerciale e dell'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo. Se l'autorizzazione è concessa, la capacità degli impianti di stoccaggio e/o di GNL disponibile è pubblicata senza indicare i dati numerici che risulterebbero lesivi della riservatezza.

Emendamento 43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio e di GNL adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di installazioni di

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio e di GNL adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. ***Gli scambi devono effettuarsi nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.***

GNL e di stoccaggio sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete.

Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di installazioni di GNL e di stoccaggio sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete.

Emendamento 44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 8 bis

Testo della Commissione

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati **transfrontalieri al dettaglio**, trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di erogazione, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, sono **formulate nell'intento di armonizzare l'accesso transfrontaliero ai**

Emendamento

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati **ben funzionanti**, trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di erogazione, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti **dettagliatamente** con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, sono riesaminate dalle autorità di

clienti e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione.

regolamentazione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 9

Testo della Commissione

1. Ove opportuno, *le* linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano *quanto segue*:

a) dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 4 e 4 bis;

b) *dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli articoli 5 e 5 bis;*

c) *dettagli sulla comunicazione delle informazioni e sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli articoli 6 e 6 bis;*

d) *dettagli sulla metodologia di tariffazione, in conformità con l'articolo 3;*

Emendamento

Linee guida relative ai servizi di accesso per i terzi

1. Ove opportuno, ***la Commissione può adottare*** linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento, ***le quali*** specificano i dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 4 e 4 bis.

e) dettagli sulle regole di bilanciamento, in conformità con l'articolo 7;

f) dettagli sulle procedure nel mercato primario per agevolare lo scambio di capacità sul mercato secondario e il trasferimento dei diritti primari di capacità tra gli utenti della rete, conformemente all'articolo 8;

g) i dettagli sulle questioni relative al mercato al dettaglio contemplate dall'articolo 8 bis;

h) i dettagli sugli argomenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

2. Le linee guida relative *ai punti elencati nel paragrafo 1, lettere a), b) e c)* sono stabilite nell'allegato con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto.

La Commissione può modificare le linee guida di cui al primo comma e adottare linee guida sulle questioni enumerate al paragrafo 1. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Le linee guida relative *all'accesso per i terzi di cui al* paragrafo 1 sono stabilite nell'allegato con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto.

3. L'applicazione e la modifica delle linee guida relative all'accesso per i terzi adottate a norma del presente articolo rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.

Emendamento 46

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione istituite ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE possiedano l'effettiva competenza a garantire la conformità con il presente regolamento, attribuendo loro il potere, in relazione a ogni singola violazione, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema nel suo mercato nazionale o a revocare la licenza del gestore. Gli Stati membri ne informano la Commissione entro il 1° gennaio 2010 e la informano senza indugio delle successive modifiche eventuali."